



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NOVARA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	<u>SCAFI</u>	<u>PAOLO</u>	<u>Presidente</u>
☐	<u>BOLOGNESI</u>	<u>MAURO</u>	<u>Relatore</u>
☐	<u>BUTTA</u>	<u>PIERA</u>	<u>Giudice</u>
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 72/2016
depositato il 19/02/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07320150003973203 IVA-ALTRO 2010
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO

VIA VITTORIO VENETO 69/B 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 72/2016

UDIENZA DEL

05/12/2017 ore 09:30

N° 228/2017

PRONUNCIATA IL:

5-12-2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6-12-2017

Il Segretario

Lisi Rones

RGR n. 72/2016

/Agenzia Entrate DP Novara

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

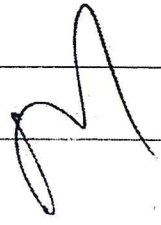
Con ricorso inoltrato a mezzo del servizio postale con raccomandata n. 05246263430-7 del 4 novembre 2015 indirizzata all'Agenzia Entrate DP Novara, il contribuente impugnava l'iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale n. 073.2015.00039732.03 notificata a mezzo posta il 15 settembre 2015, relativamente all'anno 2010, a seguito dell'annullamento della concessa rateazione in conseguenza del tardivo pagamento della rata n. 8 in scadenza il 31 luglio 2014.

Il ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella con cui l'AdE pretendeva il pagamento in unica soluzione dell'intero importo residuo, maggiorato delle sanzioni del 30%.

Il contribuente affermava che la tardività del pagamento era dovuta ad un disguido tecnico documentato dall'allegato n. 3 al ricorso da cui emergeva che il pagamento effettuato il 31 ottobre 2014 risultava "rifiutato" e che il motivo del rifiuto è "non specificato dalla banca". Il pagamento in questione è poi avvenuto con esito positivo, in data 4 novembre 2014 come da doc. n. 4, per il capitale, e il 19 novembre successivo per interessi, come riconosciuto dall'AdE.

Affermava altresì che tutte le precedenti rate scadute sono state regolarmente versate alle scadenze previste o mediante ravvedimento operoso entro la scadenza della rata successiva. Quindi concludeva per l'accoglimento del ricorso.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia resistente, la quale insisteva per la conferma della pretesa tributaria, vinte le spese.



DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Infatti, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, all'art. 19, dispone che il debitore "decade automaticamente dal beneficio della rateazione" qualora vi sia un mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 5 rate, anche non consecutive.

A modificare il numero di rate (portandole a 8, anche non consecutive) il Decreto-legge n. 69/2013 è intervenuto senza, tuttavia, aver cambiato il procedimento di annullamento della dilazione.

Qui il mancato tardato pagamento riguarda una sola rata e non cinque od otto.

Inoltre, la nuova normativa sulle scadenze tributarie tollera il ritardo di sette giorni nel pagamento e tale principio può trovare accoglimento per il "favor rei". Secondo il nuovo istituto del lieve inadempimento, in caso di ritardi nel pagamento non superiori a sette giorni, come nella fattispecie, la dilazione permane.

La novità della questione trattata e motivi di equità sono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale delle spese di causa.

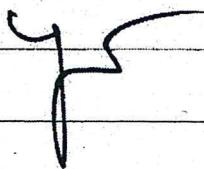
P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Novara li 5 dicembre 2017.

Il Relatore

(Mauro Bolognesi)



Il Presidente

(Paolo Scafì)

